

**DCO 26/11**

**MODIFICA DELL'ALLEGATO A ALLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ  
PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS 18 GENNAIO 2007, N. 11/07,  
FINALIZZATO ALL'INTRODUZIONE DI MISURE VOLTE A PROMUOVERE  
L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI SEPARAZIONE FUNZIONALE E  
CONTABILE A CARICO DEI SOGGETTI OPERANTI NEI SETTORI  
DELL'ENERGIA ELETTRICA E DEL GAS**

Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del procedimento avviato con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 7 luglio 2011, ARG/com 94/11.

7 luglio 2011

## **Premessa**

*L'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) ha avviato con la deliberazione 7 luglio 2011, ARG/com 94/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 94/11), il procedimento per la modifica dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 gennaio 2007, n. 11/07 come successivamente modificata e integrata (di seguito: TIU) finalizzato all'introduzione di misure cautelative nei confronti degli esercenti in caso di inadempienza agli obblighi di separazione funzionale e contabile.*

*Il presente documento per la consultazione illustra i presupposti dell'intervento regolatorio, le principali problematiche e gli orientamenti dell'Autorità relativamente alle sopraccitate modifiche.*

*Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte. **I soggetti interessati sono invitati a far pervenire all'Autorità le proprie osservazioni e proposte, in forma scritta tramite email ([tariffe@autorita.energia.it](mailto:tariffe@autorita.energia.it)), entro e non oltre il 5 settembre 2011.***

*Le osservazioni e le proposte pervenute saranno pubblicate sul sito Internet dell'Autorità. Pertanto, qualora i partecipanti alla consultazione intendano salvaguardare la riservatezza di dati e informazioni, motiveranno tale richiesta contestualmente a quanto inviato in esito al presente documento, evidenziando in apposite appendici le parti che si intende sottrarre alla pubblicazione.*

*Autorità per l'energia elettrica e il gas  
Direzione tariffe*

Piazza Cavour 5 – 20121 Milano  
tel. 02 65565311 fax 0265565222  
e-mail: [tariffe@autorita.energia.it](mailto:tariffe@autorita.energia.it)  
sito internet: [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it)

## INDICE

Premessa.....	2
1     Contesto normativo .....	4
2     Presupposti per l'intervento regolatorio.....	5
3     Proposta di modifica al TIU .....	6

## 1 Contesto normativo

- 1.1 L'articolo 2, comma 12, lettera f), della legge n. 481/95, che ha introdotto norme per la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilità, assegna all'Autorità il mandato di emanare direttive per la separazione contabile e amministrativa che consentano di evidenziare separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del servizio universale definito dalle convenzioni, verificando i costi delle singole prestazioni al fine di assicurare, tra l'altro, la loro corretta disaggregazione e imputazione, garantendo altresì un confronto con i costi di servizi analoghi in altri Paesi e la pubblicità dei dati raccolti.
- 1.2 Le direttive europee 2003/54/CE e 2003/55/CE, relative, rispettivamente, a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica e per il mercato del gas naturale prevedono la separazione funzionale tra le attività relative alle infrastrutture essenziali per la fornitura ai clienti finali e le altre attività ai fini della promozione della concorrenza nei due settori.
- 1.3 Le citate direttive per la parte relativa alla separazione funzionale sono state recepite con il decreto legge 18 giugno 2007, n. 73 e con la legge 3 agosto 2007, n. 125 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 18 giugno 2007, n. 73, recante misure urgenti per l'attuazione di disposizioni comunitarie in materia di liberalizzazione dei mercati dell'energia.
- 1.4 Con deliberazione n. 11/07 e s.m.i. e il relativo Allegato A (di seguito: TIU), l'Autorità ha adottato le disposizioni relative alla separazione funzionale ed alla separazione contabile.
- 1.5 Gli obblighi di separazione contabile previsti dal TIU sono finalizzati ad assicurare un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale delle imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, e ad impedire discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra attività e comparti.
- 1.6 Gli obblighi di separazione funzionale previsti dal TIU sono finalizzati a garantire la neutralità della gestione delle infrastrutture essenziali laddove queste siano controllate da imprese verticalmente integrate o appartenenti a gruppi societari verticalmente integrati, come definiti dal comma 1.1 del TIU; a tali imprese sono imposti obblighi specifici in merito all'organizzazione aziendale ed alla gestione delle informazioni sensibili, anche al fine di ridurre il rischio di sussidiatura incrociata tra attività, ad esempio tramite contratti infragruppo.
- 1.7 Le Parti V e VI del TIU definiscono gli obblighi di separazione contabile per i soggetti operanti nel settore elettrico e del gas; in particolare, i commi 21.4, 26.3 e 34.4 del TIU stabiliscono le modalità e i termini di invio dei conti annuali separati. Secondo tali disposizioni l'invio dei conti annuali separati deve essere effettuato tramite il sistema telematico di raccolta accessibile tramite il sito Internet dell'Autorità.
- 1.8 Infine, la determinazione del Direttore della Direzione tariffe dell'Autorità n. 6/10 del 20 ottobre 2010 ha istituito una modalità di raccolta telematica delle informazioni e dei documenti obbligatori ai fini della separazione funzionale.

- 1.9 Il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93, nel recepire le direttive europee 2009/72/CE e 2009/73/CE, che abrogano le citate direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, non modifica in termini sostanziali il quadro normativo in materia di separazione contabile, rafforza gli obblighi in materia di separazione funzionale e fa comunque salvi gli obblighi vigenti prima della sua entrata in vigore. Gli obblighi oggetto del presente documento, pertanto, non appaiono intaccati dalla citata normativa.

## **2 Presupposti per l'intervento regolatorio**

- 2.1 I dati di separazione contabile relativi ai soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas sono essenziali allo svolgimento delle funzioni di regolazione cui l'Autorità è preposta ed in particolare per le determinazioni di tipo tariffario e incentivante. Inoltre, gli adempimenti previsti dalle norme di separazione funzionale a carico degli esercenti tenutivi assicurano, tra le altre cose, che non vi siano trasferimenti incrociati di risorse tra attività oggetto di regolazione tariffaria e attività libere.
- 2.2 Per l'efficace svolgimento dei compiti istituzionali affidati all'Autorità, ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera f) della legge n. 481/95, è necessario quindi che le imprese soggette assolvano agli obblighi di cui al TIU in materia di separazione amministrativa e contabile, secondo le modalità e i termini ivi previsti.
- 2.3 In tal senso, il mancato invio dei conti annuali separati da parte degli esercenti comporta per l'Autorità una carenza informativa in relazione alle grandezze economiche, patrimoniali e fisiche necessarie, direttamente o indirettamente, alla regolazione tariffaria e alla corretta determinazione delle altre prestazioni a carico del sistema. Senza contare che alcune imprese potrebbero trarre vantaggio da decisioni o riconoscimenti stabiliti dall'Autorità sulla base di dati e informazioni incompleti.
- 2.4 L'invio oltre i termini previsti di dati e informazioni da parte delle imprese regolate, ovvero la loro rettifica successiva, comporta in molti casi la necessità per l'Autorità di procedere alla revisione di grandezze aggregate a livello di settore, quali, ad esempio, quelle relative ai regimi di perequazione e più in generale quelle rilevanti ai fini delle determinazioni tariffarie, con ricadute sia sulle altre imprese che sui clienti finali in termini di necessità di conguaglio e quindi con conseguenti oneri amministrativi per l'intero sistema.
- 2.5 Alla luce delle considerazioni esposte, l'Autorità ravvisa la necessità di introdurre meccanismi che favoriscano l'ordinato adempimento agli obblighi di separazione funzionale e contabile da parte dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, prevedendo:
- a. la sospensione delle erogazioni compensative o incentivanti da parte della Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico e dal Gestore del Sistema Elettrico ai soggetti inadempienti;
  - b. l'introduzione di una indennità amministrativa, in linea con quanto già previsto in altri provvedimenti dell'Autorità<sup>1</sup>, applicabile ai casi di richiesta di rettifica dei conti annuali separati precedentemente inviati all'Autorità,

---

<sup>1</sup> A titolo di esempio si veda il comma 33.14 dell'Allegato A alla deliberazione n. 348/07.

commisurata forfetariamente all'onere amministrativo potenzialmente indotto, come illustrato nel precedente paragrafo 2.4.

### **3 Proposta di modifica al TIU**

3.1 Al fine di introdurre i meccanismi incentivanti sopra illustrati, l'Autorità con il presente documento intende sottoporre a consultazione la seguente bozza di articolato che integra le disposizioni del TIU e che anticipa la struttura del provvedimento finale:

All'articolo 12 del TIU, dopo il comma 12.7 è aggiunto il seguente comma:

“12.8. Fatta salva la possibilità per l'Autorità di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, la Cassa Conguaglio per il settore elettrico e il Gestore del Sistema Elettrico sospendono le erogazioni di contributi a carico del sistema spettanti ai soggetti beneficiari, fino all'invio da parte dei medesimi soggetti, secondo le modalità definite dal Direttore della Direzione tariffe, delle comunicazioni obbligatorie previste dalla presente Parte .”

All'articolo 32 del TIU, dopo il comma 32.1 sono aggiunti i seguenti comma:

“32.2 Fatta salva la possibilità per l'Autorità di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, la Cassa Conguaglio per il settore elettrico e il Gestore del Sistema Elettrico sospendono le erogazioni di contributi a carico del sistema spettanti ai soggetti beneficiari, fino alla presentazione da parte dei medesimi soggetti dei conti annuali separati, secondo le modalità disciplinate dalla presente Parte.

32.3 La rettifica dei conti annuali separati già inviati in via definitiva, comporta l'applicazione dei medesimi meccanismi cautelativi di cui al precedente comma 32.2, nonché l'applicazione di una indennità amministrativa pari a 3.000 (tremila) euro.”

All'articolo 35 del TIU, dopo il comma 35.2 sono aggiunti i seguenti comma:

“35.3 Fatta salva la possibilità per l'Autorità di adottare i provvedimenti di cui all'articolo 2, comma 20, lettera c), della legge n. 481/95, la Cassa Conguaglio per il settore elettrico e il Gestore del Sistema Elettrico sospendono le erogazioni di contributi a carico del sistema spettanti ai soggetti beneficiari, fino alla presentazione da parte dei medesimi soggetti dei conti annuali separati, secondo le modalità disciplinate dalla presente Parte.

35.4 La rettifica dei conti annuali separati già inviati in via definitiva, comporta l'applicazione dei medesimi meccanismi cautelativi di cui al precedente comma 35.3, nonché l'applicazione di una indennità amministrativa pari a 3.000 (tremila) euro.”

S1 Si condivide l'impostazione proposta per la modifica del TIU finalizzata all'introduzione di misure incentivanti volte a promuovere l'adempimento degli obblighi di separazione funzionale e contabile da parte dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas?

S2 Quali misure si ritengono condivisibili e quali no? Per quali motivi?